

**N. C.P. 8/2019 Sovraindebitamenti****TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Giudice dott. Gianmarco Marinai,  
nella procedura di sovraindebitamento 8/2019 C.P. di **SOCIETA' AGRICOLA LE QUERCE S.R.L.**, con professionista O.C.C. Dott. Pecchia e dott. Sentieri  
esaminati gli atti,

**PREMESSO CHE**

1. Con istanza 7 aprile 2023, la **SOCIETA' AGRICOLA LE QUERCE** chiede che il Tribunale modifichi il piano oggetto di omologa del 26 agosto 2019, con traslazione di mesi 12 della rata scadente il 14 aprile 2023.

2. Il Tribunale aveva omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti che prevedeva un piano di risanamento dell'azienda agricola, mediante investimenti per la ristrutturazione degli immobili e lo sviluppo di attività di coltivazione di vitigni ed ulivi e produzione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di olio e vino, che avrebbe portato alla soddisfazione dei creditori privilegiati e chirografari grazie ad una rateizzazione del debito nei confronti del creditore fondiario (cessionario del mutuante) in 7 rate annuali.

3. Come attestato dal consulente della società prof. Serini, gli investimenti sono stati realizzati, con i seguenti interventi:

- a. Completamento attività agricole e piantumazione barbatelle per circa Euro 385.361,17
- b. Acquisto attrezzature agricole per circa Euro 86.816,28
- c. Completamento cantina per circa Euro 470.361,44
- d. Allestimento ed avvio attività wine bar per circa Euro 267.175,26

È stata allestita una capacità produttiva agricola e di cantina che consentirà, a partire dalla stagione vitivinicola 2023/2024, flussi reddituali in linea con i dati espressi nel piano.

Residua, dunque, da saldare il creditore più importante e cioè il creditore fondiario, il cui credito è – in parte – contestato (pendono procedimenti presso il Tribunale di Torino), e a cui il piano promette una somma di poco superiore ai 2 milioni di Euro, in 7 rate annuali.

La prima rata (di circa € 287 mila) è stata regolarmente saldata e oggi la debitrice chiede che il pagamento delle successive rate sia differito di un anno, garantendo, comunque, la maturazione di interessi legali su quanto promesso.



Ciò, in quanto, la grave crisi pandemica ha imposto, anche oltre al periodo di sospensione di 6 mesi previsto dal legislatore, gravi ridimensionamenti alle prospettive di guadagno, soprattutto in relazione a settori produttivi, come quello di cui si occupa la debitrice, inevitabilmente legati alla piena ripresa delle attività turistiche.

4. L'OCC si è espresso ripetutamente in maniera positiva alla proroga, condividendo le osservazioni del prof. Serini e segnalando che la proposta di modifica del piano non è tale da stravolgerlo, concretandosi esclusivamente in una dilazione di pagamento, essendo prevista la corresponsione di interessi.

5. Si oppone alla modifica il creditore fondiario contestando l'ammissibilità dell'istanza, non essendo prevista la possibilità di modificare il piano.

Contesta l'istanza anche nel merito, rilevando che non sono in atti elementi per valutare l'andamento finanziario e commerciale della società, né le concrete prospettive di risanamento e segnalando che il socio si era impegnato a finanziare le singole rate del debito, svincolando così il piano dall'andamento dell'attività sociale.

#### OSSERVA

6. Rileva il Tribunale, innanzitutto, che la modifica del termine di esecuzione dell'accordo, quantomeno nella parte eccedente i 6 mesi previsti dal d.l. 8.4.2020, n. 23, conv. in l. 5.6.2020 n. 40 (l'art. 9 c. 1 dispone che *"I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi"*), costituisce una modifica del piano.

In linea di principio, il mancato rispetto dell'accordo o del piano del consumatore ed il compimento di atti in difformità costituisce inadempimento contrattuale, al quale i creditori potranno reagire con l'azione di risoluzione per inadempimento e chiedendo la conversione della procedura in liquidazione del patrimonio.

È pur vero, però, che la legge stessa deroga a questo principio con l'art. 13 c. 4-ter, che introduce un'eccezione, laddove consente al debitore, che non è in grado di rispettare il piano (e quindi di adempiere correttamente alle obbligazioni assunte) per cause sopravvenute a lui non imputabili, di chiedere la modifica del piano stesso: *"Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione"*.

Ne consegue che la modifica del piano evita l'inadempimento, purché il piano modificato sia nuovamente omologato dal giudice, all'esito della procedura prevista dagli artt. 10 e ss. l. 3/2012



e all'esito del vaglio positivo da parte del Tribunale della sussistenza dei presupposti (esistenza di ragioni non imputabili al debitore che rendono impossibile l'esecuzione dell'accordo).

7. In ossequio a tale previsione, è stata nuovamente fissata l'udienza di cui all'art. 10, con comunicazione a tutti i creditori. Nuovamente, solo la Nuova Frontiera si è opposta (dunque ribadendo il proprio volto contrario, come nella fase pre-omologa), mentre nessun altro creditore ha avanzato questioni.

Può, dunque, concludersi che – esattamente come avvenuto nella fase pre-omologa – il ceto creditore si è espresso favorevolmente alla proposta modificata.

8. Spetta, pertanto, al Tribunale, a questo punto, vagliare la sussistenza dei presupposti per la modifica del piano previsti dall'art. 13 c. 4-ter.

Il caso in esame, peraltro, appare peculiare, in conseguenza del fatto che la modifica del piano richiesta (dilazione di un anno del pagamento della rata a favore del creditore ipotecario, senza perdita di capitale, essendo riconosciuti gli interessi legali) è di minimo conto, incidendo esclusivamente sul tempo di adempimento delle obbligazioni assunte dalla società debitrice, senza stravolgere i termini dell'accordo, come riconosciuto anche dall'O.C.C..

La società debitrice è un'azienda agricola e si occupa, come detto, di coltivazione di vitigni ed ulivi e produzione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di olio e vino.

È collocata nella parte sud della provincia di Livorno, zona particolarmente rinomata per la produzione di tali prodotti e meta turistica estremamente ambita e frequentata.

Rappresenta nozione di comune esperienza che la pandemia conseguente alla diffusione del virus Covid-19 ha provocato effetti devastanti sulle attività economiche (e, in particolare, su quelle collegate al turismo) per un tempo che si è protratto ben oltre i sei mesi previsti e disciplinati dal legislatore nelle prime fasi dell'emergenza.

Le restrizioni all'apertura degli esercizi di somministrazione alimenti, agli esercizi di accoglienza e soprattutto alla mobilità nazionale ed internazionale si sono notoriamente protratti nel corso di tutto il 2020 e il 2021, con strascichi anche nel 2022.

Tale situazione non era minimamente prevedibile e solo nel corso di quest'anno è possibile definire cessata l'emergenza.

Di sicuro, tali circostanze non sono per nulla imputabili all'imprenditore.

Né costituisce valido argomento in contrario la circostanza che la provvista per il pagamento delle rate nei confronti di Nuova Frontiera avrebbe dovuto essere assicurata dal socio di maggioranza Diaspa s.r.l., risultando evidente che anche tale socio ha inevitabilmente risentito della flessione economica conseguente alla pandemia.



9. In conclusione, devono ritenersi integrati i requisiti previsti dall'art. 13 c. 4-ter l. 3/2012 per omologare l'accordo sulla base della proposta e piano come modificato con atto depositato in data 11 aprile 2023, con previsione di differimento di un anno del termine di pagamento delle rate previste per l'adempimento dell'accordo, con riconoscimento ai creditori degli interessi legali maturati nell'anno.

P.Q.M.

Il giudice

### OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi così come predisposto da **SOCIETA' AGRICOLA LE QUERCE S.R.L.**, con l'assistenza dell'O.C.C. dott. Enrico Pecchia e rag. Alessandro Sentieri, come modificato, dopo la prima omologazione, con atto depositato in data 11 aprile 2023, con previsione di differimento di un anno del termine di pagamento delle rate previste per l'adempimento dell'accordo, con riconoscimento ai creditori degli interessi legali maturati nell'anno.

### DISPONE

che il presente decreto sia pubblicato sul sito Internet del Tribunale di Livorno in versione integrale a cura della cancelleria (nell'apposita sezione sovraindebitamenti, indicando nel titolo il nome del debitore), nonché, svolgendo il proponente attività d'impresa agricola, nel registro delle imprese e a cura della ricorrente sul sito [www.procedure.it](http://www.procedure.it).

Si comunichi.

Livorno, 29 giugno 2023

IL GIUDICE  
*dott. Gianmarco Marinai*

